

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.



© Davide Bonazzi, *Diritto alla difesa*, novembre 2012

COMMENTO ALL'ARTICOLO 48

Giustizia a ostacoli. Un percorso comune europeo verso la tutela dei diritti dei più fragili

DI ANTONIO MUMOLO E COSTANTINO GIORDANO

Per il cittadino europeo l'accesso alla giustizia è un percorso a ostacoli crescenti. Dalla durata del processo, che deve essere ragionevole, all'imparzialità e indipendenza del giudice, spesso compromessa dai governi, fino alla presunzione di innocenza messa a rischio talvolta anche dalla stampa. Ognuno di questi ostacoli, che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea individua e cerca di rimuovere, diventa un indicatore fedele di quanto effettiva sia la giustizia in un determinato paese. Tuttavia, esiste una prima barriera all'ingresso che più di tutte descrive l'effettività del sistema giudiziario di un paese e che è rappresentata dal costo della giustizia. Ogni processo comporta delle spese, infatti, in quanto necessita dell'assistenza di un avvocato o di altri professionisti e ausiliari di giustizia che vanno adeguatamente remunerati e per chi vive in condizioni di povertà ciò costituisce un freno, talvolta un vero e proprio deterrente, a ricorrere agli organi giudiziari per vedere protetti e soddisfatti i propri diritti.

Dice l'art. 48 della Carta "A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia." E invero tutti gli stati membri, con le dovute differenze date dalla diversità degli ordinamenti giuridici, hanno appuntato meccanismi di copertura finanziaria pubblica in favore dei propri cittadini non in grado di affrontare tali costi.

In Francia l'*aide juridictionnelle*¹ è una realtà consolidata, la cui legge istitutiva si apre definendone il contenuto e articolandolo sia nel sostegno finanziario per l'intervento in processo di un avvocato o altro ausiliare di giustizia, sia in quello che è chiamato *aide à l'accès au droit* e che consiste nell'informazione, nell'orientamento e nella consulenza giuridica gratuita, le quali precedono l'instaurarsi di un procedimento giudiziario o hanno il fine di evitarlo. Parimenti paesi come la Svezia, la Spagna e la Germania distinguono tra l'assistenza legale intesa come "accesso al diritto"

e l'intervento vero e proprio per mezzo di un avvocato, riconducendo entrambe le aree nell'alveo della copertura finanziaria da parte della collettività.

Gran Bretagna² e Irlanda³, paesi di *Common Law*, hanno invece un apposito organismo pubblico in seno al Ministero della Giustizia (rispettivamente il *Legal Services Commission* e il *Legal Aid Board*) che gestisce, riceve e amministra le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello stato, con una copertura dell'area civile pressoché totale e una copertura più ristretta delle casistiche penali.

In Italia, il patrocinio a spese dello stato, comunemente conosciuto come “gratuito patrocinio”, copre indistintamente ogni fattispecie civile, penale, amministrativa, tributaria e di volontaria giurisdizione, per le quali chi non ha i mezzi adeguati può farsi assistere in giudizio da un avvocato e da un consulente tecnico senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, mentre non è prevista la copertura per le consulenze e il supporto che tipicamente precedono l'azione.

Questa forma di tutela per i non abbienti, puntualmente disciplinata dal Testo unico in materia di spese di giustizia⁴, deriva direttamente dalla Costituzione, che all'art. 24, in punto di diritto alla difesa, sancisce che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” e per non abbienti si intendono le persone con un reddito inferiore a una soglia determinata e aggiornata con decreto ogni due anni⁵, calcolata sulla base di tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche percepite nell'ultimo anno, con regole diverse per l'accesso all'istituto nei giudizi penali (dove destinatario della domanda è tendenzialmente l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende il procedimento) e in quelli civili (dove della richiesta è investito il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati).

Il sistema della soglia reddituale, però, comporta una divisione netta tra chi è ammesso e chi non è ammesso, non prevedendo forme intermedie di patrocinio parziale per chi, anche poco al di sopra del limite economico, finisce per non essere ammesso del tutto al gratuito patrocinio, creando una discriminazione evidente tra persone in condizioni economiche sostanzialmente equivalenti. In Europa, invece, la maggior parte dei paesi prevede e distingue la copertura parziale da quella totale, a seconda della condizione del richiedente, che è valutata in maniera più proporzionata.

Uno strumento non del tutto agevole ma consolidato anche in Italia, dunque, se non fosse per un particolare requisito che rende del tutto unico il caso italiano e che consiste nella necessità di avere una residenza anagrafica. Questa, infatti, ha nel sistema giuridico, economico e sociale italiano un valore più incisivo rispetto agli ordinamenti degli altri paesi. Lungi dall'essere un mero strumento di conteggio e controllo della popolazione, l'iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente costituisce una vera e propria porta di ingresso a una serie di diritti sociali e di servizi fondamentali quali l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l'accesso al *welfare* locale, il diritto alla pensione o il diritto di voto attivo e passivo, per citarne solo alcuni. Inoltre, senza residenza non esiste Comune competente al rilascio di un

documento di identità, particolare che comporta, in assenza di altri documenti, l'incapacità a validare una firma su un contratto, sia esso di lavoro o di locazione.

Come sempre, chi paga il prezzo di questo sistema è chi vive forme estreme di povertà come le persone senza dimora. Perde la residenza e perde questi diritti, infatti, chi risulta irreperibile, viene sfrattato o allontanato da casa, chi esce dal carcere, chi perde il lavoro, si separa, si ammala, non ha il permesso di soggiorno e tutte le altre condizioni, sociali e personali, che nel 2012 conducono una persona alla vita di strada. Una persona senza dimora non si può dunque curare perché senza residenza non accede al Servizio Sanitario Nazionale, non percepisce una pensione perché questa viene rilasciata solo presso il Comune di residenza, non può avere il supporto di un assistente sociale perché nessun Comune paga questo servizio e per far valere ciascuno di questi diritti, il diritto alla salute, alla pensione, all'assistenza sociale, chi vive in strada non può nemmeno attivarsi presso gli organi giudiziari perché, senza residenza, non ha diritto nemmeno al gratuito patrocinio.

In Europa, le norme che disciplinano l'istituto del gratuito patrocinio menzionano solo la cittadinanza, nazionale, di altro paese UE o di paesi terzi a determinate condizioni, mentre in Italia avere una residenza anagrafica è un prerequisito per esserne ammessi. Proprio per queste persone, espressione di forme di povertà nuova e più complessa, risulta quindi maggiormente difficile l'accesso a un istituto posto, dalla Carta dei diritti fondamentali e dai diversi ordinamenti, a presidio del diritto alla difesa.

Questa falla è stata colmata dall'intuizione di un gruppo di avvocati che a partire dal 2001 ha cominciato a difendere gratuitamente le persone senza dimora della città di Bologna. Il progetto "Avvocato di strada"⁶, infatti, nasce nell'ambito dell'associazione Amici di Piazza Grande, organizzazione di persone senza dimora con l'obiettivo di favorire la reinclusione sociale di chi è finito in strada. Convinzione condivisa e alla base del progetto è la necessità, per ogni senza tetto che voglia intraprendere un percorso di uscita dalla strada, del riconoscimento di alcuni diritti fondamentali che solo l'intervento professionale di un avvocato può garantire. Per questo motivo gli avvocati si sono organizzati nello "sportello", un servizio strutturato e permanente allestito presso i luoghi frequentati dalle persone senza dimora come mense, dormitori e centri diurni, al quale ogni persona senza dimora con una problematica legale può rivolgersi per trovare ascolto, consulenza, orientamento e tutela effettiva in eventuali procedimenti.

L'iniziativa, sull'onda del successo di una causa vinta contro il Comune di Bologna proprio in punto di residenza anagrafica, è germogliata in altre città limitrofe fino a quando nel 2007 è stata costituita l'associazione nazionale Avvocato di strada Onlus, con l'obiettivo di consolidare, approfondire e condividere le esperienze locali in favore dei diritti delle persone senza dimora. Ad oggi, sono 31 gli sportelli di Avvocato di strada attivi, da Trieste a Catania passando per grandi città quali Milano, Roma e Napoli, contando su uno staff di oltre 700 avvocati, tutti professionisti con

un proprio studio e settore di specializzazione che in maniera volontaria dedicano tempo, energie e competenze ai diritti dei più fragili. Migliaia le pratiche aperte ogni anno, dal diritto di famiglia ai problemi di lavoro, dal diritto alla salute all'asilo politico, con un obiettivo comune: combattere un fenomeno di disaffezione da parte delle persone senza dimora verso gli operatori della giustizia e gli altri istituti, italiani e europei, posti a presidio della solidarietà sociale. ♦

NOTE

1. Normativa di riferimento francese: Loi n. 91-647 dell'11 Luglio 1991 e Décret n. 91-1226 del 19 Dicembre 1991.
2. Normativa di riferimento britannica: Legal Aid Advice Act, 1949.
3. Normativa di riferimento irlandese: Civil Legal Aid Act, 1995.
4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
5. Attualmente aggiornata al limite di 10.766,33 euro, come da Decreto del 2 Luglio 2012 del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 Ottobre 2012.
6. Per informazioni, dati e attività dell'associazione consultare il sito internet: <http://www.avvocatodistrada.it>.

ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA

<http://www.avvocatodistrada.it>
info@avvocatodistrada.it



© Davide Bonazzi, *Proportionalità della pena*, novembre 2012

COMMENTO ALL'ARTICOLO 49

La nuova frontiera dell'integrazione: il diritto penale europeo

DI SILVIA VENTRUCCI E MICHELE ROSSI

Una Carta dei diritti, per aspirazione propria e dei suoi estensori, ambisce a svolgere un compito importante: scoprire, far emergere e sancire i principi e i valori di un'intera comunità (ora Unione). Si tratta di un'operazione che presuppone una riflessione profonda sul passato, un ampio dialogo fra culture giuridiche e uno sguardo attento all'intimo di ogni popolo. Si potrebbe immaginare così l'opera che ha portato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La Carta, che vincola sia gli stati membri sia le istituzioni europee nell'attuazione delle direttive, si compone di sette capi che rappresentano la *summa divisio* dei valori costitutivi dell'Unione stessa.

La nostra indagine si ripropone di cercare e far emergere una nuova direttrice europea, quella che va verso un intervento nell'ambito della materia penale.

Il punto di partenza è la lettura dell'art. 49, comma 3 della Carta dei diritti: "le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato". La norma si rivolge al Legislatore europeo, imponendo un limite all'attività normativa. Un limite rinvenibile nelle tradizioni costituzionali comuni ai paesi membri, che si pone quale principio generalissimo, volto a fondare un parametro di legittimità nel valutare, appunto, la proporzionalità fra la pena comminata e il reato commesso.

Come noto, l'Unione Europea non ha una competenza penale diretta (anche se gode di potestà sanzionatoria di natura punitivo-amministrativa), ma è in grado di influenzare e indirizzare fortemente l'adozione di normative nazionali, con l'obiettivo di contribuire alla progressiva armonizzazione del diritto interno degli stati membri e alle esigenze connesse alla cooperazione giudiziaria¹.

In particolare, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attribuisce al Parlamento e al Consiglio la possibilità "di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante da carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni", "deliberando mediante direttive"².

Tale apertura a una potestà legislativa in materia penale si scontra con una constatazione: gli stati membri sono, da sempre, restii nel cedere parte della propria sovranità, soprattutto in ambito penale. Ogni normativa nazionale si ispira a una diversa scuola penalistica, concezione e scopi della pena (pensiamo all'abissale differenza fra prevenzione generale negativa e positiva) e delle modalità con cui rendere efficace la prevenzione del crimine (un esempio: il massiccio utilizzo della pena detentiva in Italia, contro la predilezione per sanzioni pecuniarie in Germania).

Esiste quindi un quadro molto variegato della fenomenologia punitiva e unire queste diversità è molto difficile, ma non impossibile.

Per questi motivi la potestà legislativa europea in materia penale è circondata da cautele e limiti, che la circoscrivono a ipotesi di reato di "dimensione transnazionale", "in sfere di criminalità particolarmente gravi", promuovendo l'individuazione e l'introduzione di nuove fattispecie, ma lasciando spazio agli stati membri di decidere, all'interno di un minimo e massimo edittale, quale pena comminare, nel rispetto del parametro della proporzionalità. Le sfere di criminalità tipizzate nel Trattato (con la possibilità per il Consiglio di introdurne di nuove "in funzione dell'evoluzione della criminalità") sono: "terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata".

La lettura dell'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti, e dell'art. 83 TFUE, ci permette così di presentare alcuni degli ambiti coinvolti nell'operazione, lenta ma coraggiosa, di definizione di un diritto penale europeo.

Le direttive in materia ambientale

Uno dei primi temi in cui si è avvertita la necessità di un intervento dell'Unione in materia penale è l'ambiente, essendo ampie le disparità nella definizione e nel sanzionamento dei reati ambientali nei diversi paesi membri.

Attraverso due pronunce della Corte di Giustizia, si è aperto lo spazio necessario a introdurre sanzioni di tipo penale, considerate "misure indispensabili e necessarie".

La direttiva 2008/99/CE, sulla scia della Convenzione di Basilea sul movimento transfrontaliero di rifiuti, introduce all'art. 3 un elenco di nove comportamenti illeciti che andranno a costituire nuove fattispecie di reato, fra cui: "scarico o immissione di sostanze tossiche, la raccolta, smaltimento o trasporto di rifiuti che possa causare danno all'ambiente, l'esercizio di un impianto in cui siano compiute attività che possano recare danno a salute e ambiente, il deterioramento, la cattura o uccisione di specie protette o dei loro habitat". La direttiva in commento introduce sanzioni criminali solo nel caso di "danni rilevanti" e specifica comunque che "le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive", non avendo la competenza di determinare specificamente la sanzione, se non negli edittali.

Una importante novità introdotta è la responsabilità delle persone giuridiche, per i reati sopra indicati, nelle ipotesi di istigazione e partecipazione al disegno criminoso.

L'ordinamento italiano ha recepito questa direttiva (anche se con largo ritardo), introducendo nel Codice Penale nazionale nuove fattispecie di reato, così come prescritto dall'Unione.

Non sono mancate le critiche alla scelta di inquadrare i reati ambientali solo come contravvenzione, con sanzioni scarsamente deterrenti (un esempio: chi compie il reato di scarica abusiva è punito con un'ammenda che va da 2.600 a 26.000 euro, mentre chi realizza cave illegalmente paga al massimo 1.032 euro).

Un altro degli scopi della direttiva è quello di combattere il traffico illecito e organizzato di rifiuti internazionali, derivante dal dilagare delle *cd.* ecomafie. Nel nostro paese l'entrata in vigore del delitto di traffico organizzato ha dotato la magistratura di strumenti più incisivi ed efficaci che, si auspica, siano presi come modello di riferimento dall'Unione stessa.

I trafficanti, per poter fare viaggiare i container di rifiuti (composti sia da materie tossiche, sia da materiali da riutilizzare), falsificano i documenti che illustrano il contenuto del carico e spostano così ingenti quantità di scorie per tutto il mondo. Le rotte sono le più disparate, ad esempio Italia-Germania-Olanda-Hong Kong-Cina, Italia-Romania-Estremo Oriente (Cina, India), fino ad arrivare in Africa (Marocco, Egitto). Nel 2011 il rapporto "Ecomafie Globali" di Legambiente segnala che sono state sequestrate oltre 11.400 tonnellate di rifiuti, dato che si è triplicato dal 2008, anche grazie all'intervento delle istituzioni europee e a una forte collaborazione fra gli stati, sempre più impegnati a combattere questa forma di criminalità.

Un'altra direttiva che si occupa di inquinamento, questa volta provocato dalle navi, è la 2009/123/CE³. La direttiva fa parte di un pacchetto normativo che intende potenziare la sicurezza marittima e prevenire l'inquinamento marino; colpisce gli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

L'introduzione di sanzioni penali per tali reati si giustifica in quanto queste "indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative" auspicando in questo modo di "scoraggiare i potenziali inquinatori".

La direttiva impone agli stati membri di considerare reato i casi più gravi di scarico illecito di sostanze inquinanti effettuato dalle navi che provochino un deterioramento della qualità dell'acqua, compresi gli scarichi inquinanti di "minore entità se effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza grave".

Nonostante l'imposizione di introdurre sanzioni penali, anche in questo caso, la direttiva si limita a indicare che "le sanzioni adottate dallo stato membro siano efficaci, proporzionate e dissuasive" e si considerano responsabili sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, comprese le società di classificazione o i proprietari del carico.

Cause scatenanti dell'adozione di questa direttiva sono i naufragi nel 1999 della petroliera monoscafo maltese Erika, nel Golfo di Biscaglia e, soprattutto, il naufragio della petroliera Prestige, nel novembre 2002, di fronte alle coste spagnole, la quale provocò una marea nera di petrolio che colpì una vastissima zona, con un impatto devastante sulla costa galiziana.

Il naufragio comportò la dispersione in mare di più di 60.000 tonnellate di petrolio, compromettendo industria ittica, salute ed ecosistema e, nonostante le operazioni di aspirazione e pulizia, causò danni irreparabili. A distanza di quattro anni, nel Novembre 2006, la preoccupazione tornò a farsi sentire, a causa della ricomparsa di chiazze nere attorno alla costa che secondo gli esperti testimoniano la presenza di oltre 20.000 tonnellate di petrolio ancora depositate sui fondali.

Da Duisburg alla CRIM. Verso una nuova direttiva in materia di criminalità organizzata

Duisburg, 15 Agosto 2007, nei pressi del ristorante “Da Bruno” si consuma l'ultimo atto della *Faida di San Luca* (R.C.), che vede da decenni contrapposte famiglie calabresi organizzate in *'ndrine*. La Strage di Duisburg, così rinominata, porta con sé il sangue di sei giovani calabresi e lo sgomento dell'intera Europa che, da quel momento, apre definitivamente gli occhi di fronte al fenomeno malavitoso: non più “cosa loro”, problema circoscritto al Meridione d'Italia, ma sempre più questione “europea”. In un ambito internazionale vulnerabile e impreparato crescono investimenti malavitosi, manovre elusive e illeciti transfrontalieri, accordi e cartelli criminali fra organizzazioni di diversi paesi, europei e non. Di fronte a tutto questo, forte e chiara è la risposta del Parlamento Europeo, che nell'ottobre 2011 approva una risoluzione, la quale prevede la nascita di una Commissione Parlamentare *ad hoc*. Nel marzo 2012 viene istituita la “Commissione speciale sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di danaro”, presieduta dall'on. Sonia Alfano.

La distonia fra legislazioni nazionali apre spazi di manovra infiniti alla criminalità e solo una articolazione omogenea degli strumenti di lotta al fenomeno in tutta Europa può rispondere efficacemente alla sfida.

Da una parte, occorrerà studiare e verificare il livello di infiltrazione malavitosa in paesi che non conoscono il fenomeno, dall'altra occorrerà allineare le diverse discipline con l'introduzione di strumenti rapidi volti al recupero dei beni confiscati per utilità sociali (secondo il modello italiano), che permettono di combattere il fenomeno anche a livello culturale, evitando così che la criminalità organizzata possa trovare stati-rifugio ove investire indisturbata. Sarà inoltre necessario predisporre misure di contrasto alla partecipazione agli appalti pubblici di imprese colluse, estendendo il “certificato antimafia” a livello europeo. Ancora, occorre dotare i giudici europei di strumenti penali con gradi afflittivi elevati, quali l'art.41-bis italiano, volti ad aumentare la capacità dissuasiva dei sistemi processual-penalistici europei.

Tutto ciò è da intendersi in un approccio integrato del fenomeno: non a caso il raggio d'azione della Crim si estende alla corruzione e al riciclaggio, collaterali e costitutivi al tempo stesso della criminalità organizzata che, disponendo di danaro fresco "ripulito", si inserisce nelle dinamiche commerciali (ad esempio imprese in difficoltà e illiquide) acquisendo partecipazioni in piccole medie imprese, perforando e contaminando il sistema produttivo, mentre, al contempo, acquistano protezioni o vantaggi amministrativi attraverso tangenti.

L'impegno delle istituzioni europee potrà essere garantito attraverso la predisposizione di una nuova direttiva in materia di criminalità organizzata la quale dovrà comunque passare al vaglio di un'attenta lettura della Carta dei diritti fondamentali ad opera della Corte di Giustizia, nel tentativo di equilibrare esigenze connesse all'introduzione di strumenti repressivi e invasivi volti a contrastare il fenomeno, con sistemi costituzionali e processuali che mal si conciliano.

Un "corpo normativo" in espansione

Il principio di proporzionalità, di legalità, il diritto alla difesa e tutti quelli enunciati dal Capo VI della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea non possono che essere le fondamenta di un diritto penale europeo. Un diritto in espansione, per la necessità e l'urgenza di far fronte a fenomeni transnazionali che la globalizzazione ha amplificato e che solo a un livello sovranazionale possono essere efficacemente combattuti. Ci siamo limitati a indicare le direttive sui reati ambientali e quelle, in divenire, sulla criminalità organizzata ma le aree di intervento in materia penale dell'Unione Europea sono già molteplici e vanno dalla tutela penale degli interessi finanziari dell'Unione Europea ai diritti fondamentali dell'uomo, fino alle tutele contro le forme di criminalità disciplinate da Lisbona (tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e armi). ◆

NOTE

1. Art. 82, TFUE.
2. Art.83, comma 1, TFUE.
3. La direttiva 2009/123/CE modifica la direttiva 2005/35/CE.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Diario europeo 2/2012

Gli autori

MARCO BOSCHINI

Assessore di Colorno (PR) e Coordinatore Associazione Comuni Virtuosi

MARCO BORRACCETTI

Professore aggregato in diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Bologna, è stato Visiting Professor all'Institut d'Etudes européennes dell'Université Libre de Bruxelles

FEDERICO CAMPORESI

Ricercatore e *project manager* nei settori di Giustizia e Cittadinanza, Economia Sociale, Dialogo Sociale e Cooperazione a livello europeo, dopo il Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Bologna e l'Università di Strasburgo

MARCO CIAFFONE

Giornalista, blogger, membro di Agorà Digitale

FULVIO DE NIGRIS

Direttore Centro Studi per la Ricerca sul Coma, Fondatore Casa dei Risvegli "Luca De Nigris", membro "La Rete", membro dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e del Tavolo di lavoro per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza presso il Ministero della Salute

ROBERTO FARNÉ

Ordinario in Didattica generale, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Alma Mater Studiorum Università di Bologna; direttore della rivista "Infanzia"

MATTEO FESTI

Avvocato del Foro di Bologna, esperto in diritto civile e diritto dell'immigrazione, consigliere di amministrazione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, dal 2003 al 2008 ha svolto attività di informazione legale ai cittadini stranieri trattenuti presso il CIE di Bologna

COSTANTINO GIORDANO

Collaboratore a progetti sui diritti e l'inclusione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo politico, segretario dell'associazione "Avvocato di strada Onlus"

MARCO LOMBARDO

Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione Europea, responsabile 'Europa e Relazioni internazionali' del PD di Bologna, docente a contratto del Master in relazioni internazionali dell'Università di Bologna

FEDERICA MAZZONI

Coordinatrice della Conferenza Donne PD di Bologna, collaboratrice Commissione regionale per la Parità dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

CHIARA MONTI

Laurea Magistrale in *Economics* (Università di Bologna), iscritta al Master in *International Relations and International Economics* della Johns Hopkins University, collaboratrice del Center for Constitutional Studies and Democratic Development, membro del Forum Europa e Relazioni Internazionali del PD Bologna

ANTONIO MUMOLO

Avvocato giuslavorista a Bologna, legale della CGIL e di Federconsumatori. Promotore nel 2001 del progetto "Avvocato di strada", fondatore nel 2007 dell'associazione nazionale, di cui è attualmente presidente.

LUCA NICOTRA

Co-fondatore e segretario di Agorà Digitale, *Campaign Associate* di Avaaz.org, co-direttore Scuola di *Open Data Journalism* e ricercatore in gestione e analisi dati

MICHELE ROSSI

Studente di Giurisprudenza, Università di Bologna

SILVIA VENTRUCCI

Studentessa di Giurisprudenza, Università di Bologna

MARIALAURA VIGNOCCHI

Responsabile della Biblioteca Digitale di Ateneo (AlmaDL) dell'Università di Bologna. Membro del Gruppo di Lavoro sull'Open Access della Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)